

## RAPPORTO

della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie  
sul messaggio 4 giugno 1971 concernente il sussidiamento dei lavori  
di riparazione dei danni alluvionali dell'11 settembre 1970

(del 22 settembre 1971)

La richiesta di credito di Fr. 249.300,— per il sussidiamento dei lavori di riparazione dei danni arrecati a 14 opere agricole dal nubifragio dell'11 settembre 1970 è stato esaminato da questa Commissione che aderisce alle proposte formulate nel relativo messaggio governativo.

L'esame degli atti riguardanti i vari danneggiamenti alle opere in oggetto si presta tuttavia ad alcune considerazioni di carattere generale circa i criteri costruttivi delle strade R.T.

Risulta infatti chiaramente come, in caso di forti piogge, i cedimenti delle scarpate ed i franamenti sono in massima parte dovuti all'asportazione del fondo stradale. A creare il lamentato inconveniente vi concorrono diversi fattori di cui due a nostro giudizio determinanti.

In primo luogo la mancanza di una confacente pavimentazione in asfalto atta ad impedire le infiltrazioni e, parallelamente, una carente, per non dire addirittura inesistente, manutenzione.

Nel primo caso vi si potrà ovviare, come d'altra parte si fa cenno nel messaggio governativo, con l'incentivare l'azione per la pavimentazione di tutte le strade agricole mentre, per quanto attiene alla manutenzione, risulta essere semplicemente una questione di competenza.

I Consorzi, esecutori delle opere, difettano di una organizzazione che permetta loro di provvedere tempestivamente alla manutenzione ordinaria ed i Comuni non ritengono opportuno intervenire in quanto, come già affermato, non di loro competenza. Ne consegue che, tombini, traverse e canali di scarico vengono a trovarsi dopo poco tempo totalmente ostruiti da ogni sorta di depositi e le acque meteoriche si trovano ad essere convogliate nel campo viabile con i risultati che conosciamo.

Sarebbe qui opportuno esaminare la possibilità di stabilire l'obbligo di manutenzione delle opere R.T. e se del caso responsabilizzare i Comuni attraverso una precisa norma di sussidiamento.

Anche per le prese d'acqua in alta montagna l'ente sussidiante, nel nostro caso Cantone e Confederazione, non dovrebbe limitarsi ad esigere l'economicità dell'opera, vista unicamente in funzione alla rispettiva quota parte di finanziamento, bensì disporre per la costruzione di opere protettive (briglie, argini e piccole chiuse) e ciò, rispetto all'ubicazione del manufatto ed in rapporto alla conformazione geologica del terreno.

Fatte queste premesse ci pregiamo proporre al Gran Consiglio l'approvazione del messaggio e relativo decreto legislativo.

*Per la Commissione speciale  
delle bonifiche fondiarie:*

F. Lazzarotto, relatore  
Altmann — Bignasca — Croce —  
Fossati — Frigerio — Legobbe  
— Lombardi — Manetti — Pedroni  
— Pini L. — Rossi-Bertoni